


COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI,
ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI**



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DD. 28.04.2011

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi generali

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia ed in accordo con lo Statuto comunale vigente (in particolare art. 1 - comma 14, art. 36 - comma 1 lett. d ed art. 50 commi 2 e 3) determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dalle normative di legge vigenti, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui ai commi precedenti.

Art. 2. Tipologie di intervento.

1. Fatte salve le singole specificità per le tipologie di interventi individuate nei titoli seguenti, gli interventi contributivi del Comune sono finalizzati:
 - a) a concorrere alle spese correnti di funzionamento e organizzazione di enti e associazioni che perseguono finalità riconosciute di pubblico interesse locale;
 - b) a contribuire alle spese straordinarie necessarie per la realizzazione di opere o di iniziative, per manifestazioni e attività circoscritte nel tempo, per l'erogazione di servizi o per il raggiungimento di obiettivi specifici, riconosciuti di pubblico interesse locale.

Art. 3. Proprietà delle opere e degli impianti finanziati.

1. Le opere e gli impianti finanziati dal Comune devono essere di proprietà comunale, ad esclusione degli edifici di culto.
2. Per poter contribuire alla realizzazione di opere di viabilità che interessino anche parzialmente la proprietà privata, è necessario che i proprietari sottoscrivano una dichiarazione di assenso all'esecuzione dei lavori e al pubblico transito.
3. Il Comune può contribuire alle spese per interventi su edifici di proprietà di Enti non economici, privi di finalità di lucro, che siano destinati per loro natura ad attività riconosciute di pubblico interesse. Al fine di garantire l'esclusivo pubblico interesse generale perseguito con la concessione del contributo, la Giunta Comunale può subordinare l'erogazione dello stesso alla sottoscrizione di una convenzione, nella quale vengano garantiti gli usi pubblici previsti, e venga riconosciuta all'autorità comunale un potere di intervento in caso di contrasto fra associazioni richiedenti e proprietà.

Art. 4. Soggetti ammessi ai benefici.

1. Potranno essere ammessi ai benefici le persone fisiche ed enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, in possesso dei requisiti previsti per le singole fattispecie di intervento, che abbiano presentato la domanda con la documentazione prescritta.
2. Gli Enti pubblici e privati che operano in ambito solamente locale devono preventivamente depositare presso la segreteria comunale copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dando altresì comunicazione in ordine alle variazioni eventualmente intervenute.
3. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni.

Art. 5. Limiti di spesa

1. L'importo massimo di contributo non può superare l'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile o sostenuta per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) o delle risultanze deficitarie di bilanci correnti qualora ciò risulti da documentazione, per i contributi di cui alla lettera a). Tale limite può essere elevato al 90 per cento in caso di cumulo di sovvenzioni con quelle erogate da altri Enti pubblici e privati, quando ciò è consentito.

2. Oltre a quanto sopra previsto, la Giunta Comunale in casi e circostanze del tutto particolari, che non possono aprioristicamente essere previsti nei criteri generali, può concedere contributi fino a coprire l'intera spesa, qualora ciò risulti di particolare pubblica utilità, dando in delibera dettagliate motivazioni delle ragioni che giustificano tale scelta eccezionale. In ogni caso non deve esserci un indebito arricchimento privato.

Art. 6. Impegno della spesa.

1. Il Comune è obbligato verso i terzi a corrispondere provvidenze di natura economica solo dopo che sia divenuta esecutiva la specifica deliberazione della Giunta Comunale, che accoglie le domande, e l'ufficio di ragioneria abbia provveduto a registrare l'impegno contabile.

2. Gli eventuali stanziamenti di bilancio, anche se a specifica ed inequivocabile destinazione, pur se ufficialmente comunicati ai terzi, non costituiscono impegno per il Comune e non autorizzano ad attivare le iniziative previste.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazioni organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 7. Domanda.

1. Qualsiasi provvidenza di natura economica deve essere preceduta da apposita domanda in regola con l'imposta di bollo (ai sensi di legge le ONLUS sono esenti da bollo), nella quale siano contenute le seguenti indicazioni:

a1) se trattasi di persona fisica: generalità complete del richiedente, con indicazione del codice fiscale, e modalità di pagamento;

a2) se trattasi di ente: Denominazione completa dell'Ente, con indicazione del codice fiscale e le complete modalità di pagamento con il numero del conto corrente postale o bancario sul quale accreditare le somme o con indicazione delle complete generalità di chi è autorizzato a quietanzare il mandato; generalità, qualifica e carica di chi sottoscrive la domanda con dichiarazione di essere a ciò autorizzato;

b) oggetto della richiesta;

c) elenco della documentazione allegata, nel rispetto delle norme specifiche in base alle sotto indicate tipologie.

d) rispetto della normativa antimafia.

e) eventuale dichiarazione che l'attività svolta non si configura in esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e che pertanto sul contributo che sarà liquidato non va applicata la ritenuta d'acconto del 4 % prevista dall'art. 28, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

f) dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.

2. Ai fini di cui sopra potranno essere utilizzati i facsimili di istanza allegati sub A), B) e C) al presente regolamento.

3. La Giunta Comunale, nel rispetto delle norme del presente regolamento, può partecipare di iniziativa propria a pubbliche sottoscrizioni, lanciate da organismi locali o sovracomunali, siano esse di carattere ricorrente oppure siano volte a iniziative specifiche. In tal caso può venir acquisita agli atti copia di lettere circolari pubblicamente distribuite, o può essere trattenuta copia delle stesse personalizzate con l'indirizzo, anche se in carta semplice, non trattandosi in tal caso di "istanza rivolta a pubblica amministrazione".

Art 8 Documentazione da allegare alla domanda.

1. Per ottenere i contributi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) i richiedenti dovranno presentare in allegato alla domanda una relazione sull'attività che si prevede di svolgere nell'anno successivo corredata dal bilancio preventivo e dal rendiconto della gestione precedente nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del

- comune. Il comune potrà chiedere copia dei documenti giustificativi delle spese inserite nel rendiconto.
2. Per il finanziamento di iniziative o manifestazioni, deve essere presentata una relazione illustrativa con il piano di finanziamento indicante le spese e le entrate previste.
3. Per ottenere il finanziamento in concorso delle spese per la realizzazione di opere di pubblica utilità alla domanda deve essere allegato il progetto completo della parte cartografica, contabile e se necessaria, normativa e il piano di finanziamento della spesa indicante altri contributi pubblici, altre entrate vincolate e le entrate proprie del richiedente a ciò destinate. Il progetto deve essere munito di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni e nulla osta previste dalle vigenti leggi. Al progetto deve essere allegata anche una relazione tecnica che illustri la necessità ed indispensabilità dell'intervento proposto.
4. Alla pratica deve essere allegata anche copia della domanda di contributo sulle leggi di settore e la determinazione definitiva dell'Ufficio o autorità preposta. In sostituzione deve essere allegata una dichiarazione a responsabilità del richiedente da cui risulti che le opere per la loro natura o importo non sono ammesse a finanziamento pubblico.
5. Qualora i lavori debbano venir realizzati su beni o sul territorio di proprietà del Comune il sindaco al solo fine dell'istruttoria della pratica può autorizzare il proponente a richiedere in nome e per conto del comune i permessi di legge. Ciò non comporta l'obbligo da parte del Comune a contribuire alla realizzazione dell'opera.
6. I lavori possono essere effettuati solo dopo che la Giunta comunale abbia deliberato l'accoglimento della domanda e l'impegno della relativa spesa. Sono fatte salve le procedure d'urgenza previste al comma 5 dell'art. 9.
7. Il contributo liquidato dal Comune sommato ad altri contributi pubblici e ad entrate a ciò vincolate non può mai superare la spesa sostenuta come risulterà dalla contabilità finale.

Art 9.

Data di presentazione delle domande - tempi per la realizzazione delle iniziative e per l'erogazione dei contributi

1. Le domande per l'ottenimento di contributi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) devono venir presentate **entro il 30 aprile di ogni anno**, a meno che non siano necessari tempi diversi per presentare la documentazione prescritta o non sia diversamente prevista nella parte seconda.
2. Le domande di contribuzione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 devono essere presentate entro il **31 ottobre di ogni anno, a valere per l'esercizio successivo**, o comunque in tempo sufficientemente utile per consentire alla Giunta di assumere la relativa deliberazione prima dell'attivazione delle iniziative finanziate.
3. Fatte salve le eccezioni previste nei commi seguenti, ed altre specifiche eccezioni in successivi articoli, nessuna iniziativa potrà essere finanziata in modo specifico, se essa risulterà attivata prima della presentazione della relativa domanda e del suo accoglimento da parte della Giunta Comunale con deliberazione di impegno della relativa spesa, registrazione dell'impegno contabile a bilancio da parte del responsabile e comunicazione al richiedente.
4. Le iniziative e manifestazioni in calendario e le attività che per loro natura debbono essere eseguite nel rispetto di date prefissate possono essere finanziate dalla Giunta Comunale anche dopo la loro conclusione, purché sia stata preventivamente presentata la domanda completa della documentazione specifica sotto richiesta, e sia stata fatta presente tale circostanza, motivando le cause del mancato rispetto dei tempi normali previsti al comma n. 2.
5. I contributi per l'esecuzione di opere possono essere concessi solo se i relativi lavori non risultano iniziati. Tuttavia in caso di urgenza, per prevenire pericoli o per evitare ulteriori danni con aggravio di spesa, i lavori possono iniziare anche in assenza della deliberazione della Giunta Comunale, ma dopo la presentazione della domanda completa di documentazione prescritta e a seguito di sopralluogo che confermi l'urgenza. Tale eccezione viene stabilita al solo fine di consentire alla Giunta di assumere la deliberazione in completa autonomia e discrezione anche dopo il formale inizio dei lavori.
6. I termini di carattere ordinatorio fissati per la presentazione delle domande servono per consentire alla Giunta comunale la programmazione degli interventi. Possono venir prese in considerazione anche domande pervenute fuori termine, ma in tempo utile per l'istruttoria delle relative deliberazioni.

Art. 10.

Modalità degli interventi e responsabilità

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficino facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficino di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste -finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.

Art. 11.

Pubblicizzazione dell'intervento del Comune

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 12.

Erogazioni

1. Le provvidenze di natura economica finalizzate a contribuire alle spese correnti, di funzionamento e organizzazione degli Enti vengono erogate dopo che la deliberazione della Giunta Comunale sia divenuta esecutiva.
2. I contributi per attività specifiche e manifestazioni vengono di norma impegnati con la deliberazione di concessione e successivamente alla loro conclusione vengono liquidati dalla Giunta Comunale su presentazione di una relazione illustrativa sulla loro realizzazione e di un bilancio consuntivo delle stesse. Il contributo liquidato sommato alle entrate non può essere superiore alle spese.
3. I contributi per la realizzazione di opere vengono liquidati in acconti su presentazione di stati d'avanzamento, fino a raggiungere l'80% della spesa impegnata. Il saldo viene liquidato su presentazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Nel caso di esecuzione di lavori in economia diretta degli Enti e comitati richiedenti, con prestazione di manodopera volontaria e acquisto di provviste e piccoli cottimi fiduciari, la contabilità sarà costituita dalle fatture comprovanti le spese o altro documento ritenuto idoneo allo scopo.
4. Eventuali lavori aggiuntivi o suppletivi che si rendessero necessari in corso d'opera sono considerati a tutti gli effetti come una nuova iniziativa, per la quale va presentata regolare preventiva domanda completa di documentazione. Nel caso gli stessi debbano essere eseguiti contestualmente ai lavori principali, si applica la procedura d'urgenza prevista dal comma 5 dell'articolo 9.

Art. 13.

Istruttoria.

1. Il responsabile del servizio finanziario (RSF), è tenuto a verificare la regolarità della domanda e la completezza e veridicità e coerenza interna della documentazione, come richiesto dal presente regolamento. Per l'assolvimento dell'imposta di bollo il sunnominato, in qualità di responsabile dell'ufficio che ha ricevuto la domanda, è tenuto agli obblighi e responsabilità di cui all'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Il responsabile predispone la proposta di deliberazione e sottoscrive il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 56 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

Art. 14.

Partecipazioni ad iniziative con altri Enti pubblici.

Non rientra fra i criteri qui stabiliti la realizzazione di interventi sul territorio in partecipazione con altri Enti Pubblici locali in regime di convenzione, anche se formalmente ciò comporta per il Comune il solo trasferimento finanziario, nella misura pattuita, all'altro Ente che appalta i lavori.

Art. 15.

Istituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 è istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. Poiché è previsto che per ciascun soggetto che figura nell'albo venga indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni, verrà citata, in mancanza di specifiche disposizioni, l'art. 7 della Legge Regionale 31 luglio 1993, n. 13 e lo specifico articolo del presente regolamento, come risulta dai singoli provvedimenti relativi alla concessione degli interventi.

PARTE SECONDA
NORMATIVA SPECIFICA

TITOLO I
CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE DI EDIFICI ATTINENTI AL CULTO

Art. 16.

Oneri del Comune in materia di culto.

1. Ai sensi dell'art. 25 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, fatti salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il Comune è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali attinenti al culto pubblico, ivi compresa la retribuzione del personale addettovi.
2. Al fine di comprovare l'insufficienza di mezzi a ciò destinati, si rinvia al documento contabile e alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del parroco, secondo la modulistica concordata fra la Provincia Autonoma di Trento e la Curia Arcivescovile, e trasmessa ai comuni dal Dirigente del Servizio Enti Locali con nota prot. n. 3500/632—R del 28 gennaio 1992. Copia del documento e della formula dichiarativa è allegata al presente sub D).
3. Fatta salva la documentazione di cui ai commi precedenti, la Giunta contribuisce per l'intero importo che risulta mancante, purché esso sia destinato alla manutenzione prevista dal comma 1.

Art. 17.

Interventi di manutenzione straordinaria.

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere programmati in tempo utile per consentire al Comune di reperire e stanziare a bilancio i necessari finanziamenti. Questi possono essere concessi solo come integrazione di provvidenze pubbliche previste da apposite leggi a carico della Provincia e di altri Enti.
2. Nel caso l'intervento venga realizzato senza provvidenze pubbliche previste da apposite leggi di settore, il contributo può coprire l'intera spesa sostenuta, risultante da documentazione certa.

Art. 18.

Acquisto arredi e attrezzature attinenti al culto.

1. La Giunta comunale può erogare contributi anche per l'acquisto di arredi e attrezzature attinenti al culto. Qualora questi possano venire usati fuori dagli edifici a ciò destinati, anche per altri usi, la Giunta può proporre la sottoscrizione di una convenzione, che consenta l'uso degli stessi anche da parte di terzi, per scopi analoghi.
2. In sostituzione dell'erogazione di contributi la Giunta può acquistare in proprio detti beni, e concederli alla parrocchia in comodato, in base a convenzione nella quale venga garantito l'uso pubblico dei beni e la finalità di pubblico interessi cui gli stessi sono destinati.
3. Per gli scopi di cui al precedente comma il Parroco presenta domanda, illustrando le caratteristiche e l'utilità dei beni e nel caso di cui al comma primo allega il preventivo della ditta proposta come fornitrice.
4. L'acquisto dei beni può essere effettuato solo dopo che la Giunta Comunale abbia deliberato l'accoglimento della domanda e l'impegno della relativa spesa.

Art. 19.

Organizzazioni religiose di fede diversa da quella cattolica.

1. La Giunta comunale può erogare contributi anche a organismi religiosi di fede diversa da quella cattolica per interventi sugli immobili, per l'acquisto di beni e attrezzature, per attività di ispirazione religiosa e per il funzionamento e l'organizzazione.
2. I contributi devono essere giustificati dal significato che viene riconosciuto alla presenza di tali organizzazioni nella realtà comunale e dal numero degli aderenti che risiedono o lavorano nel comune, o comunque partecipano alla vita locale.

TITOLO II.
CONTRIBUTI AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 20.

Contributo ordinario a pareggio di bilancio e contributi straordinari

1. In applicazione del Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e s.m. in materia di servizi antincendi, approvato con D.P.G.P. 17 febbraio 1992, n. 1 -54/Leg. il Consiglio Comunale può determinare in sede di approvazione del bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al Corpo vigili del fuoco volontari a pareggio del bilancio del Corpo. Il contributo ordinario è liquidato dal RSF con emissione del mandato di pagamento dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni di approvazione del bilancio comunale e di approvazione del bilancio di previsione del Corpo.

2. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti ecc. sono determinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune e sono iscritti nel bilancio del Corpo in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore. I contributi straordinari sono liquidati su presentazione della documentazione di spesa da parte del comandante. L' ammontare dei contributi straordinari, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.

TITOLO III.
CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 21.

Finanziamento di attività integrative scolastiche.

1. La Giunta comunale può erogare contributi ai bilanci scolastici per finanziare attività integrative, che non trovano sufficiente copertura nelle entrate proprie della scuola.
2. Il Dirigente didattico presenta domanda allegando, anche per estratto, copia del bilancio e una relazione da cui risultino le attività proposte, che non potrebbero essere realizzate senza l'intervento finanziario delle famiglie e del Comune.
3. Il contributo del Comune deve essere utilizzato prioritariamente per ridurre la partecipazione alla spesa da parte delle famiglie. I contributi, erogati alla Direzione didattica devono essere obbligatoriamente destinati a favore dei complessi scolastici siti nel comune.
4. Il contributo è erogato, dopo che la deliberazione giuntale di concessione è divenuta esecutiva.
5. Nella domanda per l'anno successivo, deve essere presentato il rendiconto di utilizzo del contributo dell'anno precedente. Nel caso che parte del contributo comunale non sia stato utilizzato per mancata realizzazione di qualche iniziativa programmata o per sopravvenuto finanziamento vincolato da parte di altri Enti, tale somma deve venire esposta e contabilizzata in detrazione del contributo per il nuovo anno.

Art. 22.

Contributi per manutenzione edificio sede della scuola equiparata dell'infanzia.

1. La Giunta Comunale può concedere contributi al proprietario dell'edificio sede di scuole equiparate dell'Infanzia o all'Ente gestore, per interventi straordinari sugli immobili.
2. Detti contributi vengono concessi solo come integrazione di quelli previsti dalle vigenti leggi provinciali di settore, con la facoltà di coprire l'importo derivante dalla differenza tra la spesa ammessa a contributo e il contributo provinciale concesso.

Art. 23.

Contributi per acquisto arredi ed attrezzature.

1. Quando non è vietato dalla vigente legislazione per attribuzione di competenze esclusive ad altri enti, il Comune può contribuire all'acquisto di arredi e attrezzature per la scuola equiparata dell'infanzia.
2. Su richiesta della scuola, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati nel bilancio scolastico, la Giunta comunale può concedere contributi per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici.
3. Per la concessione ed erogazione di contributi di cui ai precedenti commi si seguono i principi della parte prima del presente regolamento.

Art. 24.

Contributi correnti alle scuole equiparate dell'Infanzia.

La Giunta Comunale può concedere contributi "una tantum" alla scuola equiparata dell'infanzia per le spese di funzionamento e organizzazione, se risulta dimostrato che i contributi provinciali previsti dalla vigente legislazione non sono sufficienti a garantire il pareggio di bilancio.

TITOLO IV
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

Art. 25.

Interventi

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 26.

Concessione di contributi.

1. Entro i termini fissati dall'art. 9, le associazioni presentano il rendiconto delle attività svolte e una previsione aggiornata di quelle in corso di realizzazione di quelle programmate per la restante parte dell'anno. I rendiconti sono composti da relazioni sullo svolgimento dell'attività e dall'elenco dettagliato delle entrate e delle spese.

2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.

Art. 27.

Iniziative e manifestazioni comunali affidati a terzi.

1. La Giunta Comunale può provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di animazione culturale o ricreativa purché trovino autonoma imputazione a bilancio. La Giunta può provvedere in regia diretta mediante la procedura di spese a calcolo, o mediante affido dell'incarico totale o della sola organizzazione ad associazioni locali o a ditte di servizi.

2. Le ditte commerciali emetteranno fatture; le associazioni potranno emettere note spese, specificando che trattasi di attività occasionali, escluse da I.V.A. per mancanza di presupposti soggettivi previsti dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 28.

Acquisto di attrezzature da assegnare in comodato gratuito

1. Le associazioni culturali inoltrano proposte di acquisto di attrezzature alla Provincia ed al Comune allegando i preventivi di spesa delle ditte fornitrici. Nessuna pretesa economica può essere avanzata direttamente al comune dalle sunnominde ditte per quanto sopra.

3. Avuta la comunicazione ufficiale da parte della Provincia di ammissione a contributo, si provvede d'intesa con le associazioni proponenti a richiedere i preventivi aggiornati e definitivi alle ditte di cui sopra intestati al Comune e la Giunta provvede alla deliberazione per gli acquisti.

5. I beni vengono consegnati in comodato alle associazioni proponenti, mediante apposito atto sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e dal Presidente dell'Associazione, ove è prevista la custodia, l'utilizzo e la manutenzione dei beni, con obbligo, ove possibile, di cessione in uso temporaneo ad altre associazioni o singoli, previo eventuale rimborso di spese vive, con potere di decisione da parte dell'Assessore in caso di contrasto. In tale atto dovrà essere inoltre prevista la revoca del comodato nel caso i beni non vengano usati per gli scopi richiesti.

Art. 29.

Pubblicazioni.

1. La Giunta comunale può pubblicare direttamente o concedere contributi a terzi o partecipare con essi alla pubblicazione di libri o di materiali audio o video di interesse locale.
2. Con la deliberazione di impegno di spesa per le iniziative di cui al comma 1, la Giunta comunale stabilisce prezzo e modalità di vendita, o altri canali di distribuzione fuori commercio o la cessione in omaggio, dandone idonea motivazione.
3. Per gli stessi motivi la Giunta comunale può decidere l'acquisto delle pubblicazioni di cui sopra, per la distribuzione in omaggio o per rappresentanza.

Art. 30.

Altri interventi nel campo della cultura.

Per quanto non espressamente previsto in questo titolo, si rinvia al titolo IX relativo ad altri interventi previsti nel campo sociale, ove è consentito alla Giunta Comunale di concedere contributi minori anche a gruppi spontanei, che non abbiano statuto e non facciano attività, e non abbiano presentato domanda, o abbiano solo segnalato la loro presenza.

TITOLO V
CONTRIBUTI A PRIVATI PER OPERE DI RECUPERO E MIGLIORIA DEI CENTRI STORICI

Art.31
Finalità e obiettivi

1. Il Comune intende incentivare, mediante l'erogazione di contributi ai proprietari degli edifici, gli interventi di riqualificazione degli edifici situati nel centro storico.
2. Le finalità sono quelle del recupero del patrimonio edilizio esistente, del rinnovamento delle parti strutturali degradate, della valorizzazione dell'immagine estetica, architettonica e funzionale, mediante il rifacimento degli intonaci esterni e della coloritura, o solo della coloritura, ove l'intonaco non necessiti d'interventi.

Art. 32
Rinvio

1. Per la normativa di dettaglio relativa agli ambiti di intervento, al fondo finanziario, alle domande e documentazione, ai requisiti e a quant'altro necessario, si rinvia ad apposito regolamento approvato dal Consiglio con deliberazione n. 23 dd. 27.05.2002.

TITOLO VI
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 33.
Finalità e obiettivi.

Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità di Valle delle Giudicarie, gli interventi del Comune in materia di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- e) alla prestazione di forme e di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
- f) al recupero e alla prevenzione delle tossicodipendenze/ alcoolodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di collaborazione e di coinvolgimento dei cittadini alla vita sociale ed amministrativa attivando anche adeguate forme e modalità di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

Art. 34.
Procedura per l'ottenimento delle agevolazioni.

Per conseguire tali finalità il Comune provvede a sostenere e valorizzare le forme organizzative di volontariato e le istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al comma 1.

L'Amministrazione interviene direttamente in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi di associazioni di cui al comma precedente o delle istituzioni o non siano attivabili competenze di spettanza di altri Enti pubblici.

Art. 35.
Impegno della spesa ed erogazione dei contributi.

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce per gli scopi individuati nel primo comma.

2. Fermo ancora restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità di Valle delle Giudicarie, la Giunta comunale può erogare sussidi e contributi a persone in stato anche contingente di particolare bisogno, previa acquisizione di una relazione delle Assistenti Sociali operanti sul territorio.

3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano dell'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco - compatibilmente con le disposizioni normative contenute nelle leggi provinciali in materia - nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio di assistenza sociale.

TITOLO VII.
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE
ATTIVITA SPORTIVA.

Art. 36.

**Campo di interventi in generale e contributi agli Enti di volontariato per
la gestione degli impianti dati in concessione.**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero.
2. Il Comune può concedere alle associazioni sportive, secondo quanto stabilito specificatamente nella parte terza del presente regolamento, contributi a sostegno dell'attività ordinaria annuale nonché contributi una - tantum a società ed associazioni per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzione e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
1. La Giunta Comunale può sottoscrivere convenzioni con gruppi e associazioni di volontariato per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali, nel rispetto della vigente legislazione provinciale in materia.
2. Nella convenzione può essere prevista l'erogazione di un contributo annuo finalizzato alla manutenzione e al funzionamento degli impianti e a contenere i costi da richiedere a terzi utenti.

Art. 37.

Rinvio.

Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti anche con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni particolari indicate nella parte terza del presente regolamento.

TITOLO VIII.
CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 38.

Oneri a carico del Comune per ricovero in case di Riposo di indigenti e inabili con domicilio di soccorso.

1. Spetta al Comune l'onere di provvedere al mantenimento degli inabili al lavoro e indigenti che qui abbiano il domicilio di soccorso. Nella situazione sociale odierna tale circostanza si verifica solo mediante ricovero di dette persone in casa di riposo con assunzione degli oneri a carico del bilancio comunale.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva il disciplinare per la procedura relativa all'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in casa di riposo di persone inabili totalmente o parzialmente e prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune. Il disciplinare prevede l'assunzione degli oneri a carico del Comune con diritto di rivalsa sui beni e sul reddito dell'assistito e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, e detta norme di equità dell'ammontare della rivalsa in rapporto al grado di parentela e ai redditi degli stessi.

Art. 39.

Criteri per l'erogazione di contributi e sussidi per l'assistenza e la beneficenza.

1. Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia autonoma di Trento e della Comunità di Valle delle Giudicarie, la Giunta Comunale può erogare sussidi e contributi a persone in stato anche contingente di particolare bisogno fino alla concorrenza della disponibilità sull'apposito fondo.
2. A tal fine sono affidate al responsabile dell'ufficio anagrafe i compiti di coordinamento e collaborazione con gli operatori comprensoriali sul territorio per individuare situazioni di emarginazione o bisogno sociale, nelle quali sia opportuno intervenire anche economicamente.
3. Data l'esiguità delle disponibilità finanziarie e la marginalità delle competenze non si ritiene opportuno dettare criteri generali per l'erogazione dei sussidi, ritenendo sufficiente l'attenzione alle situazioni, vicende e circostanze di singoli e di famiglie. Il fondo può essere usato anche, ma non prioritariamente, per contribuire all'attività ritenuta particolarmente utile da parte di gruppi e enti locali che operano nel sociale.

Art. 40.

Interventi di manutenzione di edifici destinati all'assistenza e beneficenza.

1. La Giunta Comunale può contribuire alla spesa per interventi edilizi di manutenzione degli edifici di proprietà di terzi, destinati all'assistenza, quali gli oratori parrocchiali ed altri edifici di proprietà di organizzazioni di ispirazione religiosa o di solidarietà umana.
2. Per le procedure di concessione, limiti ed erogazione dei contributi si rinvia ai principi generali fissati nella prima parte. Sono inseriti in questo titolo anche interventi per piccoli impianti sportivi di pertinenza e a servizio degli edifici.

Art. 41.

Contributi per acquisto di attrezzature.

1. La Giunta Comunale può concedere contributi alle parrocchie e a Enti e Comitati che operano nel campo dell'assistenza e beneficenza per acquisto di attrezzature e beni a ciò destinati.
2. Nei limiti del possibile e dell'utile, il richiedente e utilizzatore a titolo principale di beni e attrezzature acquistati con il contributo del comune deve impegnarsi a mantenere gli stessi in stato di efficienza, buon funzionamento ed idonei allo scopo e a metterli a disposizione di terzi, che ne debbano fare uso confacente per finalità analoghe. Potrà essere richiesto il rimborso delle spese che per tale uso debbano essere sostenute.
3. Per le procedure di concessione ed erogazione dei contributi si rinvia ai principi generali fissati nella prima parte.

TITOLO IX
ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE

Art. 42.

Contributi correnti a gruppi e organismi locali operanti nel sociale.

1. La Giunta Comunale è autorizzata a contribuire alle spese correnti di funzionamento e organizzazione delle varie associazioni d'ambito locale, di categoria d'arma, di scuola, di lavoro, d'interesse e di esperienza di vita, che nell'interesse collettivo promuovono il senso di appartenenza alla comunità e contribuiscono a migliorare la vita di relazione degli individui.
2. Per la domanda, la documentazione e l'istruttoria si rinvia ai principi generali della prima parte.

Art. 43.

Contributi minori a gruppi locali e a Enti sovracomunali.

1. La Giunta Comunale, se ritiene che comunque vengano perseguite finalità pubbliche, può concedere piccoli contributi di importo non superiore alla somma di Euro 2.000,00 per esercizio finanziario anche a gruppi e organismi spontanei, non compresi nell'articolo precedente, anche se non hanno presentato domanda o hanno chiesto. un contributo in maniera informale, segnalando la loro presenza e le loro necessità finanziarie, con una lettera in carta semplice, priva di documentazione.
2. La Giunta Comunale può concedere contributi anche a Enti e Organismi sovracomunali, purché risulti che operano anche sul territorio comunale. Per importi fino ad Euro 2.000,00 la Giunta può acquisire agli atti copia di lettere circolari in carta semplice, anche se personalizzate con l'indirizzo, che propongano pubbliche sottoscrizioni a finanziamento delle spese correnti di funzionamento e organizzazione.

Art. 44.

Partecipazione a pubbliche sottoscrizioni per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza

1. Al fine di promuovere il senso di solidarietà per il progresso civile, la crescita umana e lo sviluppo della comunità, la Giunta Comunale può partecipare con congrui contributi a pubbliche sottoscrizioni finanziarie per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza.
2. Per programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale la spesa non deve essere superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre capitoli delle entrate correnti.

Art. 45.

Altri contributi nel campo sociale.

1. La Giunta Comunale può concedere altri contributi non contemplati nei precedenti articoli a sostegno di iniziative ritenute utili nel campo sociale, che spontaneamente vengano proposte da enti, comunità e organismi sociali, sia laici che religiosi, che per loro natura, non possano essere previsti in aprioristici criteri generali.
2. Data la particolarità di tali situazioni nella deliberazione deve essere data ogni utile e dettagliata motivazione dell'adesione alle iniziative e devono essere illustrate le specifiche finalità di pubblico interesse che si intende perseguire.

TITOLO X.
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA.

Art. 46.

Contributi correnti alle Pro Loco e all'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.).

1. La Giunta Comunale è autorizzata a contribuire alle spese correnti di funzionamento e organizzazione delle varie associazioni Pro Loco ed all'A.P.T..
2. Per la domanda, la documentazione e l'istruttoria si rinvia ai principi generali della prima parte.

Art. 47.

Contributi alle Pro Loco o ad altri organismi per iniziative e manifestazioni nel campo della promozione turistica.

1. La Giunta Comunale è autorizzata a concedere contributi alle Pro Loco o ad altri Organismi per finanziare iniziative e manifestazioni di promozione turistica che essi intendono realizzare.
2. Per le procedure di presentazione della domanda e della documentazione e per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi si rinvia ai criteri generali della parte prima.

Art. 48.

Altre iniziative e manifestazioni di attrazione turistica.

1. La Giunta Comunale può concedere contributi per l'organizzazione di altre manifestazioni di attrazione turistica.
2. I promotori devono presentare domanda con congruo anticipo sulla data fissata, seguendo le procedure generali stabilite nella prima parte.

Art. 49.

Contributi per la realizzazione di opere.

La Giunta Comunale può concedere contributi alle Pro Loco o ad altri organismi per la realizzazione di opere e strutture a sostegno del turismo e per attività di tempo libero e di svago, ivi compresi impianti sportivi di quartiere, purché insistenti sul suolo comunale libero da vincoli specifici, o su suolo di cui il comune abbia la disponibilità non condizionata.

Art. 50.

Iniziative dirette.

1. La Giunta comunale può promuovere direttamente iniziative e manifestazioni turistiche in ambito comunale. A tal fine può sottoscrivere con Enti e organismi che ritenga indicati, apposito disciplinare ove venga affidato l'incarico dell'organizzazione generale e logistica del tutto, approntando apposito piano finanziario con la previsione di riparti ed eventuali compartecipazioni di spese.

TITOLO XI
CONTRIBUTI E PROVVIDENZE VARIE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA DELL'INDUSTRIA,
DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO.

Art. 51.

Contributi a enti per favorire l'occupazione di persone con particolari difficoltà.

1. La Giunta Comunale può partecipare finanziariamente alla realizzazione di progetti e iniziative finalizzate a favorire l'occupazione di coloro che si trovano in condizione di debolezza sul mercato del lavoro, a favorire l'integrazione, professionalizzazione e accesso al lavoro dei soggetti portatori di handicap e degli invalidi, a sostenere il lavoro autogestito e le cooperative di lavoro e più in generale a sostenere ogni utile iniziativa idonea a orientare il mercato del lavoro e a favorirne l'accesso.
2. La Giunta comunale può concedere contributi integrativi, cumulabili con quelli previsti dalla legge provinciale, quando il soggetto che realizza l'iniziativa finanziata dalla provincia è un ente non economico o una cooperativa di solidarietà sociale, senza scopo di lucro e non dispone di mezzi finanziari propri.

Art. 52.

Contributi alle Cooperative sociali.

1. Il Comune intende perseguire le finalità previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dalla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 sulla valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale.
2. A tal fine La Giunta Comunale può stipulare contratti con le cooperative sociali per la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi previsti dalla lettera a) dell'art. 1 della citata legge 381/91.
3. La Giunta Comunale può, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative per la fornitura dei beni e per la prestazione di servizi diversi da quelli sociosanitari, purché finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
4. Oltre alla pattuizione dei normali corrispettivi di mercato per le prestazioni di servizi previsti al precedente comma 3, la Giunta comunale può prevedere un'integrazione contributiva, esclusa da I.V.A. poiché non si configura come corrispettivo, per consentire alla cooperativa gli equilibri di gestione.

Art. 53.

Contributi a Enti per miglioramento infrastrutture agricole e forestali.

1. La Giunta Comunale può concedere contributi ai Consorzi di miglioramento fondiaria e di bonifica per la realizzazione di opere di viabilità e di altre infrastrutture agricole e forestali. Se tali opere sono di esclusiva proprietà comunale, il contributo può arrivare alla totale copertura della spesa sostenuta.
2. La Giunta comunale può contribuire a opere di bonifica e di miglioramento e recupero delle terre coltivate nell'ambito e nei limiti del pubblico generale interesse.

TITOLO XII
CONTRIBUTI A ENTI E COMITATI PER LAVORI DI VIABILITA' ESTERNA

Art. 54.

Contributi a enti e comitati per lavori di viabilità esterna.

1. La Giunta Comunale può concedere contributi per la realizzazione o il ripristino e la manutenzione straordinaria di strade esterne, insistenti sul territorio di proprietà del Comune soggetto o meno a vincoli di Uso Civico.
2. Le strade possono interessare parzialmente anche territori privati, purché venga preventivamente acquisito l'assenso dei proprietari all'esecuzione dei lavori e al pubblico transito, come previsto nei principi generali della parte prima.
3. Non è necessario il consenso dei proprietari privati, quando gli interventi riguardano il tracciato di strade esistenti, sulle quali di fatto e in modo pacifico viene esercitato il possesso ultra annuale di transito pubblico.
4. I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi, oltre che ai Consorzi di miglioramento fondiario o di bonifica, anche ai comitati spontanei dei cittadini, proprietari di immobili serviti o servibili dalle strade di cui trattasi, i quali, avendo particolare interesse, sono disposti a organizzarsi per eseguire i lavori in economia, prestando manodopera volontaria, o sostenendone i costi per la quota di spettanza. Al fine della richiesta di contributo i comitati devono costituirsi di fatto, richiedendo il codice fiscale e comunicando il nominativo del responsabile che presenta domanda e quietanza i mandati di pagamento.
5. Possono essere finanziati anche progetti complessi, suddivisi in più stralci esecutivi di importo limitato alle capacità finanziarie di un anno.

PARTE TERZA

PARTICOLARI CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Art. 55. Beneficiari

1. Il Comune, per le finalità di cui al titolo VII del presente regolamento e ai sensi della normativa provinciale relativa al settore sportivo interviene finanziariamente utilizzando gli eventuali fondi concessi dalla Provincia Autonoma di Trento a tale titolo, nonché mezzi propri e mezzi provenienti da altre fonti con vincolo di destinazione sportiva.
2. Potranno beneficiare degli interventi comunali enti, comitati e associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico anche privi di personalità giuridica che hanno sede sociale nel Comune. Detti enti che intendono beneficiare degli interventi dovranno presentare al Comune copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni.

Art. 56. Spese ammesse a finanziamento

1. La determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti per le spese di funzionamento, è effettuata tenendo conto dell'attività svolta dai soggetti beneficiari nell'anno precedente, con riferimento all'attività promozionale e/o agonistica e in particolare quella svolta dai giovani e a favore di essi, all'organizzazione di manifestazioni sportive o di corsi, agli impegni derivanti dall'eventuale gestione diretta di impianti (riscaldamento, illuminazione, consumo acqua, pulizia, manutenzione ordinaria) per la loro attività sportiva, alla capacità di autofinanziamento e al numero dei partecipanti, alla capacità di promuovere l'attività a livello scolastico, alla pubblicazioni relative all'attività svolta.
 2. La spesa ammissibile come sopra determinata dovrà altresì tener conto di eventuali entrate e di altre forme di finanziamento come desunte dal consuntivo finanziario.
 3. Il finanziamento degli interventi relativi ad acquisti, miglioramento e completamento di attrezzature sportive nonché degli interventi di sistemazione e miglioramento di strutture sportive, non potrà superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile.
- Le relative domande debbono essere accompagnate da idonea relazione e dal preventivo di spesa.

Art. 57. Contributi per impianti

1. Il Comune provvede di norma direttamente alla costruzione, al miglioramento ed alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.
2. In via eccezionale le associazioni potranno tuttavia chiedere di provvedere direttamente agli interventi, a condizione che la spesa prevista sia inferiore a 50.000 euro. Nel caso di spese per interventi sulle strutture sportive, la domanda dovrà essere accompagnata da una relazione tecnico - illustrativa dei lavori comprendente la quantificazione dei costi e l'indicazione dei tempi di attuazione.
3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, i beneficiari dovranno altresì presentare i progetti esecutivi delle opere completi delle autorizzazioni di legge.

Art. 58 Modalità e termini

1. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di finanziamento per l'attività ordinaria o per l'organizzazione di manifestazioni straordinarie entro i termini stabiliti nella prima parte - principi generali.
2. Per il finanziamento delle iniziative relative all'acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature sportive fisse e mobili, nonché per la sistemazione e miglioramento di strutture sportive, la domanda deve essere presentata **entro il 31 ottobre di ogni anno** e non deve riferirsi ad iniziative o acquisti già attivati.

Art. 59. Erogazioni

I contributi finanziari relativi a quanto precede sono erogati con le modalità stabilite nella prima parte - principi generali.

PARTE QUARTA
ALTRI INTERVENTI E NORME FINALI.

Art. 60.

Altri contributi non previsti nella parte seconda per interventi specifici.

1. La Giunta Comunale può concedere eccezionalmente altri contributi in campi, settori, servizi e attività non previsti nella parte seconda, purché attinenti a circostanze e situazioni e con motivazioni di carattere particolare e non ricorrente.
2. Nei casi di cui al comma precedente la domanda e la documentazione da parte dei richiedenti e la deliberazione di concessione devono dare ogni utile ragguaglio dei fatti e circostanze, in presenza dei quali si intende perseguire il pubblico interesse.
3. Qualora si ravvisino situazioni nuove che presentino caratteristiche analoghe a quanto previsto nella parte seconda, dopo aver concesso le prime contribuzioni eccezionali, ai sensi dei precedenti commi, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio comunale le necessarie modifiche ai criteri generali qui stabiliti.
4. In casi del tutto eccezionali la Giunta Comunale può prendere in considerazione un intervento straordinario "una tantum" a ripiano di situazione debitorie pregresse, per consentire la sopravvivenza economica di Enti e organismi che operano nel territorio comunale, che abbiano ben meritato nel passato, e la cui attività sia ritenuta preziosa nel tessuto sociale della comunità locale. In tal caso dovrà venir presentata una particolare domanda, anche in deroga ai criteri specifici sotto riportati, a firma del Presidente in carica. Alla domanda devono essere allegati almeno per estratto i bilanci dell'ultimo quinquennio, e una relazione finanziaria che illustri le cause del dissesto e indica il piano di risanamento e di riequilibrio della gestione. La Giunta comunale non può contribuire finanziariamente se ritiene vi siano responsabilità personali di cattiva gestione.

Art. 61.

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione possono essere concessi contributi anche per iniziative in corso o realizzate non prima del 2010, quando venga data idonea dimostrazione dell'urgenza che portò a darvi corso anche prima della deliberazione di impegno da parte della Giunta comunale, anche se non venne preventivamente presentata la domanda con la documentazione e non venne eseguito il sopralluogo da parte dell'Amministrazione.
2. I contributi di cui al commi precedenti possono superare i limiti fissati nella parte prima, nel rispetto di aspettative legittime basate su accordi con gli amministratori, anche se questi non vennero preventivamente formalizzati con apposite deliberazioni di impegno di spesa.
3. Per l'esercizio 2011 le domande di contributo saranno accolte anche in deroga ai termini previsti dai precedenti articoli.

INDICE

PARTE PRIMA - Principi Generali

- art. 1 - Principi Generali
- art. 2 - Tipologie di intervento
- art. 3 - Proprietà delle opere e degli impianti finanziati
- art. 4 - Soggetti ammessi ai benefici
- art. 5 - Limiti di spesa
- art. 6 - Impegno della spesa
- art. 7 - Domanda
- art. 8 - Documentazione da allegare alla domanda
- art. 9 - Data di presentazione delle domande; tempi per la realizzazione delle iniziative e per l'erogazione dei Contributi
- art. 10 - Modalità degli interventi e responsabilità
- art. 11 - Pubblicizzazione dell'intervento del Comune
- art. 12 - Erogazioni
- art. 13 - Istruttoria
- art. 14 - Partecipazione ad iniziative con altri Enti Pubblici
- art. 15 - Istituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenza di natura economica

PARTE SECONDA - Normativa Specifica

TITOLO I. - CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE DI EDIFICI ATTINENTI AL CULTO

- art. 16 - Oneri del Comune in materia di culto
- art. 17 - Interventi di manutenzione straordinaria
- art. 18 - Acquisto arredi e attrezzature attinenti al culto
- art. 19 - Organizzazioni religiose di fede diversa da quella cattolica

TITOLO II. - CONTRIBUTI AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO

- art. 20 - Contributo ordinario a pareggio di bilancio e contributi straordinari

TITOLO III. - CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

- art. 21 - Finanziamento di attività integrative scolastiche
- art. 22 - Contributi per manutenzione edificio sede della Scuola Equiparata dell'Infanzia
- art. 23 - Contributi per acquisto arredi ed attrezzature
- art. 24 - Contributi correnti alla Scuola Equiparata dell'Infanzia

TITOLO IV. - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

- art. 25 - Interventi
- art. 26 - Concessione dei contributi
- art. 27 - Iniziative e manifestazioni comunali affidate a terzi
- art. 28 - Acquisto di attrezzature da assegnare in comodato gratuito
- art. 29 - Pubblicazioni
- art. 30 - Altri interventi nel campo della cultura

TITOLO V. - CONTRIBUTI A PRIVATI PER OPERE DI RECUPERO E MIGLIORIA DEI CENTRI STORICI

- art. 31 - Finalità ed obiettivi
- art. 32 - Rinvio

TITOLO VI. - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

- art. 33 - Finalità ed obiettivi
- art. 34 - Procedura per l'ottenimento delle agevolazioni
- art. 35 - Impegno della spesa ed erogazione dei contributi

TITOLO VII. - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA

art. 36 - Campo di interventi generale e contributi agli Enti Sportivi per la gestione degli impianti dati in concessione.
art. 37 - Rinvio

TITOLO VIII. - CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA

art. 38 - Oneri a carico del Comune per ricovero in case di riposo di indigenti e inabili con domicilio di soccorso
art. 39 - Criteri per l'erogazione di contributi e sussidi per l'assistenza e la beneficenza
art. 40 - Interventi di manutenzione di edifici destinati all'assistenza e beneficenza
art. 41 - Contributi per acquisto di attrezzature

TITOLO IX. - ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE

art. 42 - Contributi correnti a gruppi e organismi locali operanti nel sociale
art. 43 - Contributi minori a gruppi locali e a Enti sovracomunali
art. 44 - Partecipazione a pubbliche sottoscrizioni per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza
art. 45 - Altri contributi nel campo sociale

TITOLO X. - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA

art. 46 - Contributi correnti alle Pro Loco e all'Azienda di Promozione Turistica
art. 47 - Contributi alle Pro Loco o ad altri organismi per iniziative e manifestazioni nel campo della promozione turistica
art. 48 - Altre iniziative e manifestazioni di attrazione turistica
art. 49 - Contributi per la realizzazione di opere
art. 50 - Iniziative dirette

TITOLO XI. - CONTRIBUTI E PROVVIDENZE VARIE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO.

art. 51 - Contributi a Enti per favorire l'occupazione di persone con particolari difficoltà
art. 52 - Contributi alle Cooperative sociali
art. 53 - Contributi a enti per miglioramento infrastrutture agricole e forestali

TITOLO XII. - CONTRIBUTI A ENTI E COMITATI PER LAVORI DI VIABILITA' ESTERNA

art. 54 - Contributi a Enti e Comitati per lavori di viabilità esterna

PARTE TERZA - Particolari criteri per gli interventi nel settore delle attività sportive

art. 55 - Beneficiari
art. 56 - Spese ammesse a finanziamento
art. 57 - Contributi per impianti
art. 58 - Modalità e termini
art. 59 - Erogazioni

PARTE QUARTA - Altri interventi e norme finali

art. 60 — Altri contributi non previsti nella parte seconda per interventi specifici
art. 61 — Norma transitoria